

STATUTO dell'Associazione culturale Fraternal Compagnia

TITOLO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1 Costituzione

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/ 2000 l'Associazione Culturale e di promozione sociale, artistica e ricreativa denominata Fraternal Compagnia, con sede in Bologna, Via Cavazzoni, 2/g. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o registri nei quali è iscritta

Articolo 2 Finalità

L'Associazione impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è un centro di vita associativa autonoma, pluralista, interculturale, apartitica e a carattere democratico.

Essa ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

I soci non percepiscono alcun emolumento. Ricevono eventualmente un parziale rimborso spese riconosciuto dal direttivo. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria.

Articolo 3 Scopi

1)

2)

3)

4)

6)

7)

9)

12)

L'Ass. Culturale di promozione sociale **Fraternal Compagnia** si propone di essere una realtà culturale del territorio bolognese e dell'Emilia Romagna ma altresì capace di esportare la propria capacità produttiva in tutt'Italia e all'estero; una realtà presente come fonte creatrice di idee, progetti, scambi multimediali, rassegne nel campo del teatro, danza, musica, arti visive e cinema; pertanto intende promuovere attività di ricerca, di informazione, stages, corsi ed incontri nei settori di attività indicati nel presente statuto, nonché promuovere sostenere e partecipare a progetti culturali e sociali, attività didattiche rivolte alla scuola dell'obbligo, spettacoli, convegni e rassegne, al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione ed approfondimento delle arti sopra citate. Gli scopi principali dell'associazione sono:

sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale; promuovere la pratica teatrale col l'organizzazione di corsi e stage di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attori, tecnici, registi, scenografi, costumisti, danzatori, musicisti ecc., ecc.,);

valorizzare e sostenere la ricerca, formazione e produzione riguardanti la Commedia dell'Arte; valorizzare la tradizione del teatro in maschera italiano, del teatro popolare e del mimo come base della tecnica dell'attore contemporaneo;

sostenere la diffusione dell'artigianato legato alla cultura teatrale, attraverso la realizzazione di maschere, scenografie, costumi;

sostenere la formazione in campo artigianale; realizzazione di corsi, con particolare riferimento all'antica tradizione italiana della costruzione di maschere in cuoio, scenografie, palchi e costumi tipici dell'antica Commedia dell'Arte;

 promuovere progetti di ricerca, formazione e messe in scena che coniughino la tradizione del teatro italiano con forme d'arte contemporanea, con particolare riferimento alla danza e musica jazz;

promuovere progetti di ricerca, formazione e messe in scena che valorizzino forme di danza etnica e popolare anche di paesi stranieri con particolare riferimento alla cultura maghrebina e mediorientale;

valorizzare le forme di teatro sociale e danza impegnate nella prevenzione, recupero e reinserimento di utenti in condizione di svantaggio sociale attraverso attività culturali e teatrali nelle varie forme di linguaggio espressivo, rivolgendo anche particolare attenzione alla fascia giovanile e agli stranieri;

 favorire l'integrazione sociale e professionale dell'utenza specifica oggetto di esclusione e disagio sociale, dei giovani e degli stranieri;

favorire la formazione sul teatro e le arti espressive od artigianato – corsi e workshop - come strumenti d'intervento sul disagio rivolta a operatori sociali (educatori professionali, insegnanti, psicologi ecc.) operatori culturali (attori, danzatori, registi ecc.) e utenza specifica (giovani, anziani, stranieri, portatori di handicap, disagio sociale o psicologico ecc.);

10) realizzare progetti di ricerca sul teatro sociale attraverso tecniche riabilitative (danza, teatro, musica terapia, arti circensi ecc.) e di supporto operanti in vari settori: sanitari, educativi e socioculturali;

 promuovere il valore della rappresentazione teatrale come opera di sensibilizzazione sociale e culturale su diverse aree di disagio sociale;

produzione e programmazione di eventi culturali teatrali con particolare riferimento alla Commedia dell'Arte, al settore teatro sociale e interculturale, organizzando rassegne, concorsi o selezioni;

promuovere progetti sulla Commedia dell'Arte e sul teatro sociale attraverso convegni, conferenze, seminari e workshop e intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;

4) promuovere il valore della Commedia dell'Arte e del teatro sociale attraverso contatti e collaborazioni con enti ed istituzioni, pubbliche e private quali, ad esempio, la Regione Emilia-Romagna, l'Università di Bologna ecc., per sviluppare un network territoriale e tenere rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze teatrali, musicali o di danza, culturali e sociali, ricreative formative, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabile della persona.

Articolo 4 Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Comitato Direttivo;

il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario.

Le cariche associative sono completamente gratuite, e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

TITOLO 2°: I SOCI

Articolo 5 Domanda d'ammissione: richiesta

Possono far parte della Associazione Culturale Fraternal Compagnia un numero di soci illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e di professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresi soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in condizioni di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Comitato Direttivo utilizzando l'apposito modulo o tramite e-mail.

La domanda dovrà contenere:

- 1) le indicazioni relative alle generalità del richiedente;
- 2) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo 'art.10.

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibile alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio. Le attività svolte da soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6 Domanda d'ammissione: accoglienza

E' compito del Comitato Direttivo, ovvero di uno o più membri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità.

Articolo 7 Diritti dei soci

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione; nonché l'accesso ai documenti, registri, bilanci, delibere ecc.
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa;
- eleggere ed essere eletti rappresentanti in qualità di membri negli organismi dirigenti dell'Associazione.

Articolo 8 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

al pagamento della quota sociale annuale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, fissata dal Comitato Direttivo;

l'ammontare della quota è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio;

i soci sono inoltre tenuti alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

la quota sociale rappresenta un versamento períodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

Articolo 9 Decadenza del socio

La decadenza da socio può avvenire per:

1) decesso; 2) dimissioni; 3) mancato rinnovo della quota associativa; 4) espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo.

Il soció receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 10 Provvedimenti Disciplinari

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Comitato Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- d) quando arrechino ostacolo al buon andamento dell'Associazione, impedendone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

Le radiazioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Comitato Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a partecipare alle sue iniziative.

In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

TITOLO 3°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali accadranno entro tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto in assemblea e possono partecipare alle elezioni i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale. Ogni associato dispone di un solo voto

Articolo 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea organo sovrano dell'associazione è costituita dai soci fondatori ed effettivi che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Ogni socio esprime un voto.

Il socio che abbia impedimenti a partecipare, potrà farsi rappresentare all'Assemblea da un delegato la delega dovrà essere scritta; ogni delegato non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente o quando ne facciano richiesta motivata un decimo più dei soci; almeno una volta all'anno per deliberare sulle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta motivata un decimo più dei soci; oppure la richieda la maggioranza del Comitato Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno a 24 ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi detti di Assemblea Straordinaria:

- la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo almeno a 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 Compiti Assemblea dei soci

Sono compiti dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente Onorario dell'Associazione - scelto tra persone altamente rappresentative della cultura e del teatro Italiano - che resta in carica per la durata del Comitato Direttivo;

eleggere tra i propri soci, il Presidente, Vicepresidente e Segretario del Comitato Direttivo che resteranno in carica per un periodo di tre anni;

approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;

approvare il bilancio preventivo;

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 14 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da:

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario.

Esso è composto in numero minimo di tre e massimo di dieci.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o un terzo dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o Segretario o da altro membro del Comitato nominato dal Comitato stesso. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15 Compiti Comitato Direttivo

Sono compiti del Comitato Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 16 Presidente e Segretario


La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Segretario, hanno il compito di:

convocare l'Assemblea;

convocare e presiedere il Comitato Direttivo;



TITOLO 4°: FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio o da iniziative promozionali.

Articolo 18 Bilancio

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste nello statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea è può essere consultato da ogni associato.

Articolo 19 Residuo di bilancio

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere musicale, culturale, sociale e ricreativo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature; è dunque sancito l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5°: ULTIME DISPOSIZIONI

Articolo 20 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea ed è necessaria la presenza della maggioranza di tutti i soci. La decisione è valida solo se approvata con voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilità sociali e conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Articolo 22

Il presente statuto sin qui scritto in pagine 5 (cinque) su unica facciata, approvato dal primo Comitato Direttivo entra ipso facto in funzione ed è allegato all'Atto Costitutivo dell'Associazione Culturale Fraternal Compagnia di Piazza Grande. Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura della Segreteria, sono ininfluenti rispetto all'immediata applicazione del presente Statuto.

II Presidente

5